

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **399**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" - LOTTO N. 7 - SARDEGNA-LIGURIA (AGSM AIM ENERGIA S.P.A.) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA DURATA DI 12 MESI (01/07/2024 - 30/06/2025) DEI PUNTI DI PRELIEVO ELETTRICITA' (POD) DEL PORTO DI GENOVA E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024 - CIG PRINCIPALE: 9852568452 - CIG DERIVATO: IN ACQUISIZIONE - RUP: ING. DAVIDE SCIUTTO

IL DIRETTORE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 931 del 22 settembre 2023 con il quale, nell'attuale fase di gestione commissariale e fino ad altra diversa disposizione del Commissario straordinario dell'Ente, sono stati attribuiti funzioni ed incarichi a Dirigenti dell'Ente;

VISTO il decreto n. 932 del 22 settembre 2023, con il quale si confermano le deleghe già in essere alla predetta data;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 62/6/2023 nella seduta del 31.10.2023, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 17-12-2023_0055112_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0038199.15-12-2023);

VISTO il decreto n. 1442 del 31/12/2023 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto n. 1320 del 4 dicembre 2020 mediante cui il Direttore dello Staff Personale e Organizzazione, Dott.ssa Antonella Granero, è stata delegata, come confermato con Decreto n. 932 del 22 settembre 2023, alla assunzione e finalizzazione di tutti gli atti di natura amministrativa e giuridica - dalla determina a contrarre alla fase contrattuale - occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'acquisto di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché alla assunzione e finalizzazione di tutti gli atti di natura amministrativa e giuridica necessari all'adesione a centrali di committenza nazionale o regionale per l'acquisto di servizi e forniture anche se di valore superiore a dette soglie;

RICHIAMATO l'ordine diretto di acquisto CONSIP n. 6792195 (prot. AdSP n. 0015200.U del 05.05.2022) con cui l'Ente ha aderito alla Convenzione Consip EE19 - Lotto 7 - Sardegna - Liguria per la durata di 24 mesi con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza al 30/06/2024, aggiudicata alla società ENEL ENERGIA S.P.A.;

RICHIAMATO l'ordine diretto di acquisto CONSIP n. 7236914 (prot. AdSP n. 0016709.U del 20.04.2023) con cui l'Ente ha aderito alla Convenzione Consip EE20 - Lotto 7 - Sardegna - Liguria per la durata di 12 mesi con decorrenza dal 01/07/2023 e scadenza al 30/06/2024, aggiudicata alla società ENEL ENERGIA S.P.A.;

RILEVATO CHE tali contratti di fornitura relativi ai punti di prelievo (POD) in uso all'Amministrazione sono ormai prossimi alla scadenza del 30.06.2024;

RILEVATO CHE in data 19.01.2024 è stata attivata la Convenzione Consip "Energia Elettrica 21", Lotto 7 - Sardegna - Liguria (CIG PRINCIPALE 9852568452) aggiudicata all'operatore economico AGSM AIM Energia S.p.A. che prevede la fornitura di energia elettrica per una durata fino a 12 mesi in favore delle Pubbliche Amministrazioni che intendano aderirvi;

VISTO l'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti nominano, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

CONSIDERATO che il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto;

RICHIAMATI gli obblighi di legge in materia di acquisti per il tramite di centrali di committenza - in particolare l'art. 1, co. 450, della L.296/2006 - e ritenuto pertanto necessario aderire alla sopra richiamata convenzione per soddisfare il fabbisogno di cui in oggetto;

RICHIAMATA la relazione allegata alla richiesta di approvvigionamento n. 86/2024 trasmessa tramite la piattaforma Engramma dal RUP Ing. Davide Sciutto (ivi nominato), in cui, in virtù di quanto sopra, si richiede di procedere all'adesione alla Convenzione Consip "ENERGIA ELETTRICA 21";

CONSIDERATO CHE con riguardo alla tempistica di adesione alla già menzionata Convenzione Consip "Energia Elettrica 21" (rif. art.3.4 della Guida alla Convenzione), la data di inizio dell'erogazione di energia elettrica a prezzo variabile, salvo diversa data concordata tra le parti, è prevista:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese;

RILEVATO CHE all'esito della anzidetta analisi esigenziale e strutturale della consistenza delle utenze elettriche della sede di Genova dell'AdSP, si devono introdurre nell'alveo della citata stipulanda Convenzione, n. 77 POD allo stato in uso, consentendo altresì l'attivazione di eventuali ulteriori POD nel corso della Convenzione;

RAVVISATA la necessità di provvedere prontamente alla trasmissione dell'ordine di acquisto tramite il portale "acquistinrete" per assicurare continuità di fornitura di energia elettrica, anche di pubblica utilità, ai n. 77 POD già in uso all'Amministrazione, ragioni tutte che giustificano l'adesione alla sopra menzionata Convenzione con decorrenza dal 01/07/2024 e per mesi 12 sino al 30/06/2025;

CONSIDERATO CHE la stima di spesa complessiva per l'affidamento in convenzione della fornitura di energia elettrica per il periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 (12 mesi), è pari ad euro 1.000.000,00= (compresa IVA);

DATO ATTO CHE l'affidamento di complessivi Euro 1.000.000,00= (compresa IVA), importo stimato relativamente ai n. 12 mesi di durata della Convenzione Consip Energia Elettrica 21, in considerazione della previsione assunta sulla base del periodo 01.07.2024 - 30.06.2025, comporta prenotazione di impegno, per la quota riferita all'anno 2024 (6 mesi - 01.07.2024 - 31.12.2024), pari ad Euro 500.000,00= (compresa IVA), ed assunzione - a cura del RUP - del conseguente e successivo impegno di competenza dell'esercizio finanziario 2025, per la quota riferita al periodo 01.01.2025-30.06.2025 (6 mesi), pari ad Euro 500.000,00= (compresa IVA), con rinvio, quindi, al relativo corrispondente bilancio;

PRECISATO CHE tali cifre sono rispettivamente suddivise:

- per l'anno 2024 - Euro 500.000,00= (compresa IVA):
 - Euro 230.000,00= (compresa IVA), sul capitolo U1.4350 - conto 6325010.52;
 - Euro 260.000,00= (compresa IVA), sul capitolo U1.4540 - conto 6510010.52;
 - Euro 10.000,00= (compresa IVA), sul capitolo U1.4540 - conto 6510012.52;
- per l'anno 2025 - Euro 500.000,00= (compresa IVA):
 - Euro 230.000,00= (compresa IVA), sul capitolo U1.4350 - conto 6325010.52;
 - Euro 260.000,00= (compresa IVA), sul capitolo U1.4540 - conto 6510010.52;
 - Euro 10.000,00= (compresa IVA), sul capitolo U1.4540 - conto 6510012.52;

RILEVATA la necessità di provvedere alla predisposizione degli atti finalizzati alla adesione alla Convenzione di cui al punto precedente;

DATO ATTO che, in ragione delle nuove modalità operative discendenti dalle disposizioni in tema di digitalizzazione vigenti a partire dal 2024, il CIG è in corso di acquisizione;

DATO ATTO altresì che sarà cura del RUP comunicare alle competenti strutture dell'Ente il CIG non appena acquisito;

CONSIDERATO CHE la spesa di cui alla fornitura in narrativa presenta oggettivo carattere di obbligatorietà e che, pertanto, comporta conseguente impegno di spesa;

TENUTO CONTO delle attuali disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa interessati;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con l'impegno della quota relativa al periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 pari a complessivi Euro 250.000,00= (compresa IVA), rimandando a successivo provvedimento a cura del RUP l'impegno di spesa della quota residua 2024 per il periodo 01/10/2024 - 31/12/2024 pari a complessivi Euro 250.000,00 (compresa IVA) oltreché con l'impegno per il restante periodo 01/01/2025 - 30/06/2025 pari a complessivi Euro 500.000,00= (compresa IVA);

RITENUTO OPPORTUNO rimandare a successivo provvedimento l'impegno della quota relativa all'incentivo funzioni tecniche per il periodo 01/07/2024 - 31/12/2024, pari a complessivi Euro 5.532,79= ai sensi di quanto previsto dal Regolamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per la disciplina della corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 ripartito come da tabella che segue:

<i>Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>		
	IMPEGNO 2024	CAPITOLI E CONTI
ENERGIA ELETTRICA MENSILE APGE	2.545,08 € (di cui € 509,02 afferente il 20%)	U1.4350 - 6325010

ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.877,05 € (di cui € 575,41 afferente il 20%)	U1.4540 - 6510010
ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Autoparco)	110,66 € (di cui € 22,13 afferente il 20%)	U1.4540 - 6510012

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

1. di procedere con l'adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 21", Lotto 7 - Sardegna- Liguria, aggiudicata alla ENEL ENERGIA S.p.A., avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile con decorrenza 01/07/2024 per la durata di 12 mesi (CIG PRINCIPALE: 9852568452 - CIG DERIVATO: IN ACQUISIZIONE), per l'importo di Euro 1.000.000,00= (compresa IVA);
2. di procedere con la prenotazione d'impegno di Euro 250.000,00 = (compresa IVA) - per il periodo 01/07/2024 - 30/09/2024, di cui Euro 115.000,00=, (compresa IVA) a carico del Capitolo U1.4350 - conto 6325010.52; Euro 130.000,00=, (compresa IVA) a carico del Capitolo U1.4540 - conto 6510010.52 ed Euro 5.000,00=, (compresa IVA) a carico del Capitolo U1.4540 - conto 6510012.52, che presentano la necessaria capienza;
3. di dare atto che sarà cura del RUP procedere, con successivo e separato provvedimento, alla prenotazione d'impegno per l'importo di complessivi Euro 250.000,00= (compresa IVA), quale quota residua per l'esercizio finanziario in corso relativamente al periodo 01/10/2024 - 31/12/2024 per l'espletamento della fornitura sopra indicata, una volta che saranno intervenute le opportune variazioni di bilancio;
4. di dare atto che la quota di competenza 2025 verrà appostata nel relativo bilancio di previsione e che sarà cura del RUP provvedere all'impegno di spesa della relativa quota;
5. di rimandare a successivo provvedimento - a cura del RUP - l'impegno di spesa relativo alla quota per "incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023" per il periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 pari a complessivi Euro 5.532,79=, dando atto che la quota di competenza dell'esercizio successivo 2025 verrà appostata nel relativo bilancio di previsione;
6. di nominare, ai sensi l'articolo 32 del D.Lgs. n. 36 del 2023, l'Ing. Diego Neroni del Servizio Ambiente, Impianti e Manutenzioni quale Direttore dell'Esecuzione (DEC);
7. di affidare al personale della Direzione Personale, Organizzazione e Affari Generali - Servizio Affari Generali - Ufficio Gare e Acquisti, Servizi e Forniture, il compito di supporto

giuridico - amministrativo al RUP per la gestione degli aspetti di tale natura di cui alla fornitura in oggetto;

8. di procedere alla pubblicazione della presente sul sito dell'AdSP, Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara e contratti.

Genova, li **29/04/2024**

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente

Dott.ssa Antonella Granero

Energia Elettrica 21

Lotti 1, 4, 7, 14, 17



GUIDA ALLA CONVENZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	5
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE	6
2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI.....	6
2.2. PRODOTTI	6
2.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3. MODALITÀ DI FORNITURA	8
3.1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE.....	8
3.2. INSOLVENZA DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO.....	8
3.3. SOSPENSIONE DELL'ORDINE.....	9
3.4. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	9
3.5. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE.....	9
3.6. VOLTURE.....	10
4. CONDIZIONI ECONOMICHE	11
4.1. CORRISPETTIVI.....	11
4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI	13
4.3. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	13
4.3.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	14
4.3.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE	14

4.3.3.	CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	15
4.3.4.	ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE.....	15
	ULTERIORI TUTELE	16
5.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
5.1.	SERVIZIO DI FATTURAZIONE AGGREGATA	17
5.2.	INVIO DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI	18
5.3.	PORTALE "PIATTAFORMA PA"	18
5.4.	SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT (SDD)</i>	19
5.5.	SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO.....	20
5.6.	PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI	20
6.	COME ORDINARE	21
6.1.	REGISTRAZIONE	21
6.2.	INDIVIDUAZIONE DEL PRODOTTO E AGGIUNTA AL CARRELLO	21
6.3.	PROCEDURA DI ACQUISTO	22
6.3.1.	ORDINE	22
6.4.	ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA DA FONTE RINNOVABILE: OPZIONE VERDE	26
6.5.	ATTIVITÀ DI CONNESSIONE E ALTRI SERVIZI.....	26
7.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	27

7.1.	CALL CENTER	27
7.2.	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO	27
7.3.	GESTIONE DELLA FORNITURA.....	27
8.	ALLEGATI	29
8.1.	ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI.....	29
8.2.	ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI.....	31

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione per la Energia Elettrica 21 – Lotti 1, 4, 7, 14, 17 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con AGSM AIM Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per i suddetti lotti.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Acquista > Convenzioni > Energia Elettrica 21**.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordine del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <https://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto della Convenzione

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga - nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d'adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento. Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile ordinare in Convenzione fino all'ultimo giorno di validità della stessa e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i mesi di fornitura.

I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini, hanno una durata pari a:

- n. 12 (dodici) mesi a prezzo variabile;

a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del Fornitore.

I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate.

Solo per le forniture a prezzo variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno la facoltà, da esercitare entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, di estendere le forniture fino al 31 gennaio (per massimo, 13 mesi complessivi di fornitura).

La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 24:00 del 15 novembre al recapito del fornitore, anche a mezzo PEC, mail o Sistema, utilizzando l'apposito modulo allegato alla Convenzione - Allegato "E". (Rif. Art 3. Co.7 dell'Allegato 5 - Capitolato Tecnico)

2.2. Prodotti

La Fornitura permetterà di scegliere tra 3 Prodotti:

Per il Lotto 1 (Valle d'Aosta e Piemonte):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21_VAR12_L01")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21_VAR12_V_L01")
- Voltura ("EE21_VLT_L01")

Per il Lotto 4 (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21_VAR12_L04")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21_VAR12_V_L04")
- Voltura ("EE21_VLT_L04")

Per il Lotto 7 (Sardegna e Liguria):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21_VAR12_L07")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21_VAR12_V_L07")
- Voltura ("EE21_VLT_L07")

Per il Lotto 14 (Puglia e Basilicata):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21_VAR12_L14")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21_VAR12_V_L14")
- Voltura ("EE21_VLT_L14")

Per il Lotto 17 (Nazionale):

- Prezzo Variabile 12 mesi ("EE21_VAR12_L17")
- Prezzo Variabile 12 mesi con Verde a pagamento ("EE21_VAR12_V_L17")
- Voltura ("EE21_VLT_L17")

2.3. Suddivisione in lotti

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o aggregata, site all'interno dei confini territoriali delle seguenti Regioni:

Lotto 1: Valle d'Aosta e Piemonte

Lotto 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Lotto 7: Sardegna e Liguria

Lotto 14: Puglia e Basilicata

Lotto 17: Nazionale

Si precisa che il lotto di pertinenza è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è fisicamente collocato il contatore).

Si precisa che, in caso di discordanza tra dati tecnici (ad es. potenza, tensione, tipologia di uso) riportati dal cliente e quelli risultanti presso il distributore, verrà data prevalenza a questi ultimi.

Si ricorda infine che nell'ambito della Convenzione non è prevista l'attivazione di forniture per le utenze Domestiche, lettera a) di cui al comma 2.2 del TIT.

3. Modalità di fornitura

3.1. Accettazione dell'ordine

Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordini per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordine - "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 all'Ordine - "Nuove Connessioni". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei POD per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.

3.2. Insolvenza di Organismi di diritto pubblico

In accordo alle condizioni di cui all'art. 9 comma 6 della Convenzione, nel caso di pericolo di insolvenza da parte dell'Amministrazione Contraente che rientra tra gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, il Fornitore non inadempiente potrà richiedere all'Amministrazione di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordine emesso.

Il testo della garanzia dovrà essere redatto in accordo al modello di garanzia inviato dal Fornitore.

3.3. Sospensione dell'ordine

Il Fornitore potrà sospendere l'Ordine effettuato dall'Amministrazione Contraente nei casi di cui all'art. 9 commi 6, 7 e 8 della Convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Contraente di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

3.4. Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di energia elettrica a Prezzo Variabile, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente.

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese.

In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di energia elettrica (l'avvio dell'erogazione), per le utenze (PoD) che si trovano già in corso di somministrazione con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.), salvo per le richieste di prestazione (prime attivazioni, subentri, forniture temporanee a carattere straordinario, le cui decorrenze sono stabilite dai tempi tecnici e di regolazione previsti.

3.5. Nuove connessioni e utenze temporanee

La Convenzione prevede la richiesta di nuove connessioni, anche temporanee. Tale richiesta avviene sempre mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura e, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore.

L'Amministrazione dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine l'Allegato 2 - "Nuove connessioni" e l'eventuale documentazione aggiuntiva negli stessi richiamata precisando l'attività richiesta (fornitura ordinaria o temporanea). È possibile scaricare i documenti dal portale Acquistinretepa > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 21 > Lotto di interesse > Documentazione > Allegati all'Ordine.

La richiesta può prevedere una fase di preventivazione da parte del Distributore; il preventivo riporta l'indicazione degli adempimenti e dei costi a carico del Cliente oltre ai tempi necessari per l'esecuzione del lavoro.

Il Fornitore provvederà ad emettere fattura per gli stessi costi che dovrà essere obbligatoriamente pagata dall'Amministrazione entro il termine di validità dello stesso per autorizzazione ai relativi lavori.

Si fa inoltre osservare che il pagamento dovrà in ogni caso essere eseguito con tempi compatibili rispetto alla necessità dell'attivazione della fornitura.

Copia della ricevuta del pagamento dovrà essere obbligatoriamente caricata sul portale del fornitore "Piattaforma PA" nell'apposita area: <https://servizionline.agsm.it/piattaformaPA>

L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti ed è determinata dai tempi stabiliti dal Distributore.

Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete, sono esclusivamente a Prezzo Variabile ed hanno una durata di 12 mesi dalla rispettiva data di Attivazione della fornitura. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari a Euro 26,48.

3.6. Volture

La richiesta di voltura di uno o più Punti di Prelievo avviene mediante invio di apposito Ordine corredato dell'Allegato 3 - Volture. La voltura può essere richiesta in Convenzione solo relativamente ad uno o più Punti di Fornitura che si trovino già nella presente Convenzione e nel medesimo Lotto dell'Ordinativo di Fornitura della voltura stessa.

La voltura si intende a parità di condizioni (tipologia di prezzo, opzione verde, durata) in quanto questi elementi verranno mutuati dall'Ordinativo di Fornitura già in Convenzione (Ordine originario), il cui riferimento potrà essere indicato nell'Allegato 3.

Si raccomanda di non richiedere voltura di punti di fornitura su cui sono in corso altre operazioni contrattuali (es. modifica potenza, cessazione di fine Convenzione, ecc), su tali POD non si potrà dare seguito alla voltura. In occasione della voltura non è prevista la possibilità di modificare i dati tecnici (potenza, tensione, uso della fornitura) che, tuttavia, potranno essere successivamente variati su richiesta dell'Amministrazione. Nell'Ordine di voltura nel campo quantità ordinata andrà indicato "1" (uno). Per avere evidenza del codice POD e dell'Ordine originario è preferibile procurarsi una bolletta del

Punto di Prelievo oggetto della richiesta. La voltura decorrerà a partire dalla prima data utile, non potrà in ogni caso essere retroattiva e avrà medesima scadenza dell'Ordine originario.

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica saranno calcolati applicando gli spread, espressi in €/MWh, offerti in sede di gara e differenziati per tipologia di prezzo (Variabile) e fascia oraria di consumo (monorario F0 e multiorario F1-F2-F3), alle corrispondenti quotazioni spot mensili del PUN - rese note dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) per il Prezzo Variabile.

Il costo totale è formato dalle seguenti componenti.

Corrispettivo "Energia"

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati sulla base:

A per le Utenze Multiorarie, della somma:

A.1 degli spread offerti Ψ_i espressi in Euro/MWh e differenziati per fascia oraria;

A.2 del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP);

B per le Utenze Monorarie, della somma:

B.1 dello spread Ψ_{F0} espresso in Euro/MWh;

B.2 del PUNIndex (la media aritmetica mensile dei valori orari del PUN) relativo al mese di prelievo,

Il tutto, per entrambe le tipologie di prezzo e d'utenza (Multiorarie e Monorarie), **maggiorato delle perdite di energia elettrica** sulle reti di Trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale nella Deliberazione 22 marzo 2022 117/2022/R/EEL. In particolare i prezzi saranno maggiorati come segue:

TENSIONE	FATTORE % DI PERDITA
380 kV	0,7
220 kV	1,1
Alta Tensione (≤ 150 kV)	1,8
Media Tensione	3,8
Bassa Tensione	10

Oltre al corrispettivo “Energia”, sono totalmente a carico dell’Amministrazione Contraente, secondo quanto stabilito dalle competenti Autorità il:

- Corrispettivo per il servizio di dispacciamento ed il corrispettivo mercato capacità;
- Corrispettivo per il servizio di trasporto (Corrispettivo TRAS);
- Corrispettivo per il servizio di distribuzione;
- Corrispettivo per il servizio di misura (Corrispettivo MIS);
- Gli oneri di sistema relativi al mercato libero (Componenti ARIM, ASOS, UC, MCT);
- Eventuale corrispettivo CMOR.
- Le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

Il Corrispettivo Energia s’intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato.

Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del sito venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione. Per esempio, qualora una utenza BT – Altri Usi, passi nel corso della fornitura, da trattamento della misura monoraria (F0 – i classici “scatti” del contatore) a multioraria per Fasce (F1, F2, F3 - ripartizione del consumo nelle fasce orarie in funzione dell’orario in cui avviene), dal primo mese in cui avviene la variazione, il Fornitore fatturerà i corrispondenti prezzi previsti in Convenzione.

Corrispettivo per “l’Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile – Opzione Verde”

Le Amministrazioni che acquistano l’Opzione Verde (definita nel Disciplinare di Gara, di seguito OV) s’impegnano al pagamento del corrispettivo di 9,2 €/MWh, pari al prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara. Tale corrispettivo sarà dovuto per tutta l’energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali si è attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura.

Il costo dell'attivazione dell'OV è nullo e può essere richiesta esclusivamente al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Si precisa che sono da considerarsi inclusi nel Corrispettivo "Energia";

- oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di emissioni di anidride carbonica - CO₂ (Direttiva 2003/87/CE);
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al Fornitore derivante da "sbilanciamento";
- corrispettivi derivanti dall'eventuale costo imputato al Fornitore per la normativa sui Certificati Verdi (CV).

Si rappresenta inoltre che in Convenzione non è prevista l'applicazione:

- di importi di valore pari al PCV (proprio del servizio di Maggior Tutela);
- di ulteriori costi, oltre a quelli fatturati dal Distributore Locale, per la gestione di pratiche (c.d. pratiche 333/07, ad es. variazioni di potenza, spostamento impianto, disattivazione della fornitura...).

4.2. Revisione corrispettivi

I corrispettivi "Energia" per le forniture a Prezzo Variabile di cui al precedente paragrafo 4.1 saranno aggiornati mensilmente:

- per le Utenze Multiorarie di cui alla precedente lettera A.2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "*Prezzo medio di acquisto per fasce orarie*" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti - Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo;
- per le Utenze Monorarie di cui alla precedente lettera B.2, sulla base del *PUNIndex* (la media mensile aritmetica dei valori orari del PUN) del GME, relativo al mese di prelievo,

entrambi pubblicati dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche - Statistiche).

N.B. Sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla Convenzione, verrà periodicamente aggiornato il file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili vigenti per tempo.

4.3. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

4.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Di seguito i principali inadempimenti soggetti ad applicazione di penali, riportati all'art. 10 della Convenzione:

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 180,00 €/MWh.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.

Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al art. 6 della Convenzione, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a:

assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,25 per ogni KWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,75 per ogni KWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza.

4.3.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

4.3.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate – se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4.3.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- A. compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

Risarcimento del maggior danno:

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Risoluzione del contratto:

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

Recesso dal contratto:

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi
- recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore:

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegata alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per l'energia elettrica prelevata, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate all'Amministrazione Contraente. Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di Prelievo misurati dal distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le eventuali misure storiche rilevate dal distributore locale ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima e conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

Nel portale del Sistema di Interscambio (SdI) sarà disponibile in corrispondenza ad ogni fattura elettronica la copia in formato .pdf della medesima liberamente scaricabile dall'Amministrazione.

5.1. Servizio di fatturazione aggregata

Il Fornitore ha deciso di offrire il servizio di fatturazione aggregata alle Amministrazioni Contraenti.

Attivando la fatturazione aggregata, l'utente riceverà un'unica fattura mensile ma sempre con il dettaglio di tutti i punti di prelievo attivati con la possibile eccezione in caso di operazioni contrattuali effettuate sulle forniture del raggruppamento (ad esempio la cessazione). In questi casi il Fornitore si riserva di fatturare singolarmente le forniture coinvolte.

È possibile suddividere l'aggregazione delle fatture tramite la colonna Q ("Aggregazione fatture") del file Excel, Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo", inserendo in corrispondenza di ogni Punto di Prelievo il relativo codice identificativo (1, 2, 3, 4, ...) ove 1 = primo raggruppamento, 2 = secondo raggruppamento ecc. Nel caso non si richieda la fattura unica, lasciare il campo vuoto.

In caso di incoerenze nella compilazione di detta colonna il Fornitore si riserva di non attivare il servizio di fatturazione aggregata.

Per fare un esempio, raggruppando le utenze in funzione delle esigenze dell'amministrazione, si riceverà un singolo invio mensile di tante fatture quanti sono i raggruppamenti dichiarati dall'amministrazione

con all'interno il dettaglio di tutti i PoD che si sono raggruppati (ad esempio, selezionando con il numero "1" tutte le utenze di Illuminazione Pubblica, oppure tutte le utenze afferenti ad un specifico ufficio/direzione, ecc.).

Il numero massimo di forniture (POD) che si possono raggruppare è pari a 100, per raggruppamenti maggiori di 100 compilati nella colonna T del file Excel, Allegato 1 - "Elenco delle utenze", il Fornitore si riserva di suddividere ulteriormente le forniture in sottogruppi.

Eventuali incoerenze non sono comunque motivo per bloccare l'eventuale presa in carico dei POD.

5.2. Invio dettaglio pagamenti effettuati

Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono inoltre tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, un avviso di corretto mandato come di seguito descritto, in questo modo è possibile evitare l'invio di solleciti nel caso in cui il pagamento della fattura sia effettuato a ridosso della data di scadenza.

La procedura, in conformità all'art. 9, comma 15, della Convenzione, prevede che l'Amministrazione compili il file .xls Allegato 10 - "Dettaglio Pagamenti.xls" inserendo l'elenco delle fatture a cui fa riferimento il singolo pagamento dovranno inoltre essere inserite anche le eventuali note di credito al fine di portarle a compensazione.

Nell'elenco non dovranno essere ricomprese le fatture relative ai pagamenti dei preventivi per nuove connessioni per cui sarà invece da utilizzare la procedura di comunicazione dei pagamenti descritta all'articolo 3.3 della presente guida.

Il file excel dovrà essere caricato al portale del Fornitore "Piattaforma PA" al seguente link:

<https://servizionline.agsm.it/piattaformaPA>

Nel caso in cui non l'Amministrazione non compili e invii il dettaglio dei pagamenti nella modalità sopra descritta o nel caso in cui questo adempimento venga effettuato in modo parziale e/o errato il Fornitore procederà a registrare e riconciliare autonomamente i pagamenti fino a completamento dell'importo pagato dando evidenza successiva delle operazioni effettuate.

5.3. Portale "Piattaforma PA"

Il Fornitore mette a disposizione della PA la "Piattaforma PA", accessibile al seguente link:

<https://servizionline.agsm.it/piattaformaPA>

Le credenziali per l'accesso alla "Piattaforma PA" verranno comunicate all'Amministrazione mediante l'invio di una comunicazione ("Welcome letter"), inviata dopo l'accettazione dell'Ordine.

Di seguito un elenco non esaustivo delle attività che si possono eseguire tramite "Piattaforma PA":

- Scaricare la reportistica prevista nel caso di Amministrazioni con almeno 10 utenze in fornitura (Il servizio è disponibile per l'Amministrazione successivamente al primo ciclo di fatturazione dei prodotti in convenzione);
- Inviare una richiesta di preventivo (es. aumento di potenza, spostamento contatore);
- Monitorare lo stato delle richieste di preventivo inviate;
- Caricare la contabile di pagamento (all.10 di cui all'art.5.2);
- Visualizzare il proprio stato dei pagamenti (estratto conto);
- Visualizzare l'area news con novità/suggerimenti inerenti la gestione della Convenzione e delle forniture di energia in generale;
- Chiedere una rettifica di fatturazione;
- Comunicare la lettura del contatore;
- Visualizzare e scaricare la bolletta in PDF;
- Modificare l'indirizzo di fatturazione;
- Controllare l'andamento dei consumi;
- Chiedere verifiche sulla bolletta ricevuta;
- Attivare il pagamento Sepa Direct Debit in corso di fornitura (viene comunque raccomandato in caso di interesse di attivarlo già in sede di compilazione ordinativo di fornitura come da successivo art. 5.4).

5.4. Sconto Pagamento *Sepa Direct Debit* (SDD)

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle fatture a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto).

L'opzione di pagamento avviene all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando dal menù accanto a "Modalità pagamento": Sepa Direct Debit, Sezione Ordine, nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze" o Allegato 2 - "Nuove Connessioni" o Allegato 3 - "Vulture".

Il Fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura ("EE21 - Allegato 9 - Attivazione SEPA DIRECT DEBT SDD") unitamente a:

- copia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore del modulo;
- copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze" o Allegato 2 - "Nuove Connessioni" o Allegato 3 - "Vulture" all'Ordine, non sia accompagnata o seguita dall'inoltro del relativo modulo di autorizzazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

5.5. Sconto Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze" o Allegato 2 - "Nuove Connessioni" o Allegato 3 - "Vulture". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9, comma 5, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il Fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Bonifico SEPA con Pagamento Anticipato", si impegna a riconoscere in ciascuna fattura lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione. A posteriori in caso la PA non abbia rispettato l'impegno al pagamento anticipato per tutte o parte delle fatture, il fornitore addebiterà nuovamente alla PA lo sconto riconosciuto in precedenza. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordine, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco delle utenze" o Allegato 2 - "Nuove Connessioni" o Allegato 3 - "Vulture".

5.6. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, nel file "Allegato 1 - Elenco delle utenze" o "Allegato 2 - Nuove Connessioni" o Allegato 3 - "Vulture", qualora ne abbia diritto e i POD rientrano nelle fattispecie agevolabili, può richiedere:

- Il regime agevolato dell'IVA ridotta al 10%, optando, alla colonna "Aliquota IVA", la selezione "AGEVOLATA" solamente per i POD aventi diritto, producendo inoltre il modello "EE21- Allegato 5 - Istanza per applicazione agevolazione IVA";
- L'esclusione dall'applicazione delle accise, optando, alla colonna "Accise", la selezione "NO" solamente per i POD aventi diritto, producendo tassativamente il modello "EE21 - Allegato 6 - Istanza per non sottoposizione Accise".

6. Come Ordinare

6.1. Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale <https://www.acquistinretepa.it>. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

registrazione Base (chi sei)

abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

6.2. Individuazione del prodotto e aggiunta al carrello

Una volta effettuato il login sul portale <https://www.acquistinretepa.it> l'utente deve:

selezionare **Acquista > Convenzioni > Energia, carburanti e lubrificanti > Energia Elettrica 21**, oppure

- effettuare una ricerca grazie al pulsante **Cerca** presente nel menu in alto a destra (accessibile in qualsiasi momento della navigazione), oppure
- utilizzare la voce **Aree Merceologiche**, presente nel menu superiore, per navigare tra le offerte disponibili sulla piattaforma grazie all'utilizzo di tre livelli merceologici a dettaglio crescente;
- accedere a **Vai a Catalogo**;
 - tramite la sezione dei filtri presente a destra si possono restringere i risultati visualizzati;
- accedere all'elenco dei Prodotti disponibili e selezionare quelli di interesse:
 - Energia Elettrica a prezzo variabile 12 mesi
 - Energia Elettrica a prezzo variabile 12 mesi da fonte rinnovabile (opzione verde)
 - Voltura
- selezionare **Aggiungi al Carrello** sul risultato visualizzato;

- all'interno della pagina del Carrello selezionare **Crea Ordine**; il sistema avvierà una nuova procedura di acquisto.

6.3. Procedura di acquisto

La procedura di acquisto per la Convenzione Energia Elettrica 21 è articolata in un'unica fase, l'Ordine.

Il file di riepilogo relativo all'Ordine deve essere inviato esclusivamente online con firma digitale. L'invio online dell'Ordine avviene attraverso la procedura di acquisto descritta successivamente e prevista sulla piattaforma di e-Procurement <https://www.acquistinretepa.it> (per maggiori dettagli operativi sulla procedura di acquisto da catalogo si consiglia di consultare [la sezione](#) Wiki dedicata).

- Nella pagina Procedura di acquisto, inserisci i **Dati Principali della Procedura**. I campi obbligatori sono contrassegnati con il simbolo “*”.

6.3.1. Ordine

A questo punto è possibile procedere con l'Ordine relativo al prodotto in oggetto.

- Inserire le informazioni obbligatorie caratterizzanti l'ordine;
- Indicare la miglior stima del quantitativo totale del prodotto selezionato, espressa in KWh, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Prelievo/PoD/Contatori)
- Allegare all'Ordine alternativamente uno dei seguenti moduli obbligatori opportunamente compilati: Allegato 1 – “Elenco delle utenze” o Allegato 2 – “Nuove Connessioni” o Allegato 3 - “Vulture”. Si tratta di files in Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Energia Elettrica 21>Lotto di pertinenza > Documentazione > Allegati all'Ordine;

Nota: Non è possibile inviare Ordini promiscui per più prodotti (ad esempio un unico Ordine con più prodotti aggiunti a carrello ed un unico Allegato 1 – “Elenco delle utenze” o Allegato 2 – “Nuove Connessioni” o Allegato 3 - “Vulture”). In caso di presenza di più Prodotti nello stesso Ordine, il Fornitore è tenuto a rifiutare l'Ordine;

- Allegare all'Ordine uno o più Allegati facoltativi (da Allegato 4 a Allegato 12) opportunamente compilati;
- Il quantitativo espresso in KWh, riportato nell'Ordine dovrà coincidere con il quantitativo riportato negli Allegati 1 o 2. In caso di difformità il Fornitore è tenuto a rifiutare l'Ordine
- Selezionare **Valida**
- Richiedi il CIG in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC. Per saperne di più consulta la [pagina Wiki](#) dedicata.
- **Vai al riepilogo** per generare il documento di riepilogo;

- eseguire il download del file di riepilogo, procedere alla sua **sottoscrizione** con Firma Digitale e caricare nuovamente il pdf tramite il pulsante **Upload**;
- selezionare il pulsante **Invia** per inviare l'Ordine al Fornitore.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale.

Se l'Amministrazione ha necessità che alcuni servizi siano prestati in luoghi diversi, può darne evidenza nell'Ordine utilizzando l'apposita funzione messa a disposizione.

Dal momento dell'invio dell'Ordine, l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dal contratto.

Si rammenta che qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. Resta quindi inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo dell'energia elettrica (normale o certificata da fonte rinnovabile), che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato,

Nell'Allegato 13 - "Problemi riscontrati emissione ordinativo" il Fornitore evidenzia, in accordo alla propria esperienza, gli errori che vengono emessi più frequentemente, si consiglia di esaminarlo prima dell'invio dell'Ordinativo.

Gli Ordini devono necessariamente essere conformi ai fac-simile disponibile sul sito. In caso di presenza di errori nell'ordinativo (ad es. errata imputazione, contraddizioni), il Fornitore invia una comunicazione all'Amministrazione che ha emesso l'Ordine medesimo ai dati di recapito ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordine;

N.B. Emissione dell'Ordine

Si raccomanda di produrre il file "EE21 - Allegato 1 - Elenco delle utenze" o Allegato 2 - "Nuove Connessioni" o Allegato 3 - "Vulture", nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe successivamente scansionate oppure in formato PDF.

Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto

file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.

Qualora un Punto Ordinante fosse abilitato all'emissione di Ordini per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti Ordini (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo" o Allegato 2 - "Nuove Connessioni" Allegato 2 - "Nuove Connessioni" o Allegato 3 - "Vulture") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice Fiscale) delle fatture.

L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 6, 7, 8 e 11 della Convenzione. In caso di sospensione dell'Ordine per i casi previsti, sarà data adeguata comunicazione da parte del Fornitore delle modalità per ottemperare agli obblighi previsti per l'Amministrazione. In questa circostanza la data di attivazione delle forniture, indicata nell'Allegato 1, potrà subire una variazione in relazione alle tempistiche di restituzione della documentazione richiesta all'amministrazione.

Salvaguardia: il Fornitore, in conformità all'art. 9 comma 11 della Convenzione, si avvale della facoltà di richiedere all'Amministrazione entro il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura e limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, alternativamente:

- a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
- c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi.

Si fa presente inoltre che:

In dipendenza di quanto previsto dal gestore della rete di distribuzione locale alla quale l'amministrazione è allacciata, potrà essere richiesto dal Fornitore di completare l'Ordine con l'invio di

ulteriore documentazione. Il Fornitore assisterà l'Amministrazione nella predisposizione di tutti i documenti necessari all'attivazione della fornitura;

Ai fini buon esito dell'attivazione della fornitura, non è condizione necessaria la compilazione dell'Allegato 7 - Dichiarazione Dati catastali;

nei casi di richieste di allaccio ed attivazione o nuove Attivazioni su punti di fornitura pre-posati (prima attivazione) e nei casi di richieste fornitura temporanea a carattere straordinario è necessario ai fini del buon esito dell'attivazione della fornitura, compilare la dichiarazione sulla conformità alle prescrizioni del DPR n. 380/2001 e s.m.i. sulla regolarità del titolo urbanistico (Autocertificazione) utilizzando l'apposito modulo (Allegato 4 - "Istanza per prima attivazione");

Sono considerate temporanee le connessioni la cui durata prevista è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno;

Le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'Ordine dichiarano di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte del nuovo Fornitore che viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione;

Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, all'atto dell'Ordine, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, qualora risultassero insolventi, e sempre che il contratto abbia avuto una regolare esecuzione, non potranno opporsi, se non nei casi previsti dalla legge, alla cessione parziale o totale dei suddetti crediti da parte del Fornitore. Resta fermo che l'atto formale dovrà avvenire nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;

È facoltà del Fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di energia elettrica;

È facoltà del Fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente Fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura;

Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata documentazione/autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le dichiarazioni necessarie il Fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

6.4. Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile: Opzione Verde

Acquistare il prodotto Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile consente all'amministrazione, nei limiti dello schema di licenza, l'utilizzo del marchio **"Eco Energia AGSM"**. Il Logo verrà concesso in uso dal Fornitore per tutta la durata contrattuale della fornitura ed indica il rispetto dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico n. 104/11 e s.m.i. per la garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE delle forniture da fonti rinnovabili sul territorio italiano tramite il sistema Garanzia d'Origine (GO) coordinato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.. Tale sistema certifica l'immissione in rete di un quantitativo di energia elettrica prodotta da sole fonti rinnovabili pari almeno al consumo dei punti di prelievo per i quali la PA ha attivato l'OV. Scegliendo energia elettrica compensata tramite certificazione con Garanzia d'Origine, si sostiene la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento, calore della terra e biomasse. Il corrispettivo che si applica ad ogni chilowattora consumato, è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Informazioni sulla certificazione tramite Garanzia d'Origine nel sito www.gse.it.

Per richiedere l'attivazione, il PO deve inserire nel carrello il prodotto – a Prezzo Variabile 12 mesi – certificato da fonte rinnovabile (Energia Rinnovabile). Per tutti i POD presenti nel relativo Allegato 1 – Elenco dei punti di prelievo, il PO s'impegna al pagamento del corrispettivo addizionale di 9,2 €/MWh (pari a 0,0092 € per ogni KWh consumato).

Il Logo dovrà essere utilizzato secondo le linee guida di cui all'Allegato 8 che dovrà essere firmato digitalmente dal PO per accettazione ed allegato all'Ordinativo di Fornitura. In caso di dubbi sull'impiego del medesimo le Amministrazioni Contraenti potranno contattare il reparto Brand Management Sponsorizzazioni Relazioni Esterne di AGSM AIM Energia S.p.A. all'indirizzo relazioniesterne@agsm.it.

6.5. Attività di connessione e altri servizi

Di seguito un riepilogo delle ulteriori attività di connessione possibili e altri servizi e dei relativi documenti presenti negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura:

- Allegato 11 – Richiesta di preventivo (per richiesta spostamento – variazione potenza – variazione caratteristiche tecniche contatore - da non utilizzarsi per richiesta nuove connessioni per cui compilare invece l'Allegato 2);
- Allegato 12 – Richiesta di cessazione;
- Allegato 13 – Problemi riscontrati emissione ordinativo (si consiglia di esaminarlo prima dell'invio dell'Ordine).

7. Riferimenti del Fornitore

7.1. Call Center

Tutti i giorni da Lunedì a Venerdì (esclusi i festivi) è attivo dalle 8:00 alle 17:00.

Telefono:	Fax:	E-mail:	PEC
045-2212150	045-8677317	forniturepa@agsm.it	forniturepa@pec.agsmait.it

7.2. Responsabile generale del servizio

Per ogni attività svolta nell'ambito della Convenzione (ricezione ordinativi di fornitura, assistenza, fatturazione, pagamenti ecc), il Fornitore indica un soggetto quale "Responsabile generale del servizio".

Il Responsabile del servizio è la Ing. Giulia Mazzanti.

Responsabile generale del servizio	
Nominativo:	Giulia Mazzanti
Telefono:	045 2212150
Fax:	045 8677317
E-mail:	forniturepa@agsm.it
Indirizzo:	Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

Il Responsabile generale del Servizio è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nella gestione della fornitura

7.3. Gestione della fornitura

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la deliberazione n. 333/07 "TIQE – Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione, Misura e Vendita dell'Energia Elettrica" ha trasferito dal 1° gennaio 2008 una serie d'incombenze inerenti la gestione della fornitura dai distributori locali ai venditori finali (il Fornitore). I servizi di gestione della fornitura,

quindi, invece che essere richiesti direttamente al distributore devono essere veicolati per il tramite del Fornitore.

Si precisa che le incombenze trasferite al Fornitore sono solo di comunicazione e fatturazione, l'intervento tecnico continuerà ad essere svolto da tecnici del distributore, gli unici autorizzati per legge ad esercire la rete elettrica, e con il rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA nel TIQE.

8. Allegati

8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: **Nome Convenzione** *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data **gg/mm/aaaa** *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - contestazione addebito ai sensi dell'art. **nn** delle **Condizioni Generali della Convenzione**

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o **Impresa/RTI/Consorzio** quanto segue.

*[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. **nn** della Convenzione entro e non oltre il **gg/mm/aaaa**, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati,*

oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento, la scrivente Amministrazione ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: **Nome Convenzione** *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* **lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione**

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn della Convenzione Nome Convenzione provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]*

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti



CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE 01230439511398 DI IMPORTO PARI AD EURO 544,00 EMESSA IN DATA 28/11/2023.

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONSIP 01230439511387 DI IMPORTO PARI AD EURO 544,00 EMESSA IN DATA 28/11/2023.

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 21

ID 2638



CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 21 – ID 2638

LOTTO 1 - CIG 9852489321

LOTTO 4 - CIG 98525304F6

LOTTO 7 - CIG 9852568452

LOTTO 14 - CIG 98526507FC

LOTTO 17 - CIG 9852675C9C

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2023 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

AGSM AIM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8, capitale sociale Euro 5.271.481,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 02968430237, P. IVA 02968430237, domiciliata ai fini del presente atto in Verona, Lungadige Galtarossa 8, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Mario Faccioli, giusta poteri allo stesso conferiti dall'Assemblea dei Soci con atto del 12/09/2018 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la



realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 17 Lotti geografici e indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 14/06/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-112 del 13/06/2023;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1, 4, 7, 14, 17 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni



caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula dei Lotti 1, 4, 7, 14, 17 della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:

i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.A. dalla:

- Sace BT S.p.A. ed avente n. 5518.00.27.2799871371 per un importo di Euro 201.880,00 = (duecentounomilaottocentottanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 1;
- Revo Insurance S.p.A. ed avente n. 2034969 per un importo di Euro 179.890,00 = (centosettantanovemilaottocentonovanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 4;
- Coface S.A. ed avente n. 2395248 per un importo di Euro 366.915,00 = (trecentoessantaseimilanovecentoquindici/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 7;
- Revo Insurance S.p.A. ed avente n. 2034976 per un importo di Euro 364.205,00 = (trecentosessantaquattromiladuecentocinque/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 14;
- Sace BT S.p.A. ed avente n. 5518.00.27.2799871370 per un importo di Euro 367.065,00 = (trecentosessantasettemilasessantacinque/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione per il Lotto 17;

ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni dalla:

- Sace BT S.p.A. ed avente n. 5518.00.27.2799871376 per un importo di Euro 3.054.235,00 = (tremilionicinquantaquattromiladuecentotrentacinque/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 1;
- Revo Insurance S.p.A. ed avente n. 2034977 per un importo di Euro 2.721.595,00 = (duemilionisettecentoventunomilacinquecentonovantacinque/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 4;
- Coface S.A. ed avente n. 2395250 per un importo di Euro 5.551.075,00 = (cinquemilionicinquecentocinquantunomilasettantacinque/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 7;
- Revo Insurance S.p.A. ed avente n. 2034978 per un importo di Euro 5.510.070,00 = (cinquemilionicinquecentodiecimilasettanta/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 14;
- Sace BT S.p.A. ed avente n. 5518.00.27.2799871381 per un importo di Euro 5.553.365,00 = (cinquemilionicinquecentocinquantatremilatrecentosessantacinque/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi per il Lotto 17;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la



medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e il suo allegato "Flussi dati per il monitoraggio delle Convenzioni", i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-energia-elettrica-ed21> ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito acquistinretepa.it chi siamo > come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) Allegato "C" (Corrispettivi), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Modulo di richiesta di proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati il 1° gennaio), l'Allegato "F" (Patto di integrità).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento che disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - d) **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;
 - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria dei Lotti della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il Lotto 17 - Italia e il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti



Regioni/Province:

- Valle d'Aosta, Piemonte per il Lotto 1;
- Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia per il Lotto 4;
- Sardegna, Liguria per il Lotto 7;
- Puglia, Basilicata per il Lotto 14;

all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione;

g) Quantitativo massimo del Lotto: il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi compresa la quota di cui verrà eventualmente certificata l'origine/produzione "Verde" ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a:

- 505 GWh per il Lotto n. 1;
- 450 GWh per il Lotto n. 4;
- 915 GWh per il Lotto n. 7;
- 910 GWh per il Lotto n. 14;
- 920 GWh per il Lotto n. 17.

h) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia



- elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo del Lotto pari a **505 GWh** per il **Lotto 1**, **450 GWh** per il **Lotto 4**, **915 GWh** per il **Lotto 7**, **910 GWh** per il **Lotto 14**, **920 GWh** per il **Lotto 17**.
 3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
 4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dal relativo documento "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione".
 5. Essendo il Quantitativo massimo del Lotto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, la Consip, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo del Lotto, con le seguenti modalità:
 - qualora entro il quarto mese dall'attivazione del Lotto il quantitativo rimanente risulti compreso tra il 60% ed il 50% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 50% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato fino a raggiungere il 50%;
 - qualora tra il quinto e l'ottavo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 30% ed il 20% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 20% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato fino a raggiungere il 50%;
 - qualora tra il nono e il dodicesimo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 20% e il 10% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 30%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti inferiore al 10% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato fino a raggiungere il 50%.

Si precisa che gli incrementi sopra menzionati dovranno tenere conto delle estensioni già effettuate fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo di ciascun lotto.
 6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della



presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Consip potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dalla Convenzione stessa, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato **art. 106, comma 1, lett. c) o comma 2.**

7. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal:
 - **27/12/2023** per i Lotti 14 e 17;
 - **12/01/2024** per il Lotto 1;
 - **19/01/2024** per il Lotto 7;
 - **04/03/2024** per il Lotto 4,

salva la facoltà della Consip S.p.A. di indicare una data di decorrenza diversa, che sarà comunicata dalla stessa Consip al Fornitore; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 mesi.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate il 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime



utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente l'Allegato "E" alla presente convenzione, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 co. 7 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l'Opzione Verde per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che abbia attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d'uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un'attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di fornitura - "Elenco punti di prelievo".



7. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell'Allegato "D" - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato "D", prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
8. A parziale deroga dell'art. 15, Allegato "D" - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
9. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 11 del Capitolato Tecnico.
10. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a:
 - rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d'ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) i Punti di prelievo presenti nell'All. 1 - *Elenco dei punti di prelievo* (allegato obbligatorio all'ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA;
 - b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un'area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16;
 - c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh;
 - d) emessi da un unico Punto Ordinante;
 - rendere disponibile i seguenti servizi:
 - e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d'utenza,...);
 - f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell'ambito della presente convenzione;
 - g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall'Amministrazione contraente, così come dettagliato all'art. 14 del Capitolato Tecnico;
 - accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell'ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*. In tali casi, qualora l'Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all'ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell'ambito del Lotto Italia.
11. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "*Elenco delle utenze*" o nell'Allegato 2 all'Ordinativo di Fornitura - "*Nuove connessioni*". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.
12. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate



all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia di fornitura acquistata e la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli di cui al successivo art. 9 co. 1.
4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato al Capitolato Tecnico "*Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni*" alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 11, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante



l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/ Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di attivazione della Fornitura;
 - Punti di prelievo;
 - Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
 - Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di Prelievo.
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
 - dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nell'Allegato al Capitolato Tecnico "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni".
4. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica e dei servizi connessi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di attivazione della fornitura", di cui al precedente articolo 2.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. A tal fine si precisa che, in deroga a quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002, ai fini del



pagamento delle fatture, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), la verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell'art. 7, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs n. 231/2002 previsto per il pagamento delle fatture stesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore, Codice IBAN IT55A050341175000000164843. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
7. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non



pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei Punti di prelievo ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali - limitatamente ai Punti di Prelievo per i quali la stessa si è resa inadempiente e che dovranno essere indicati nella comunicazione di diffida - il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela - o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.
11. In conformità all'art. 13 della Deliberazione ARERA n. 258/15 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore a 3 mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere - entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali - alternativamente all'Amministrazione:
 - a) la comprova del pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - b) la comprova dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - c) la comprova del pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.

Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi.

Limitatamente agli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è



facoltà di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di cui sopra in conformità all'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 04/08 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.

12. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.

Lo sconto verrà applicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3, lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

13. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - (SDD) verrà riconosciuto, per ogni MWh fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la data di Attivazione della Fornitura, espletano le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" e attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione della Fornitura. Lo sconto verrà riconosciuto dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati mediante SDD lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

14. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 3 delle Condizioni Generali, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

15. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi disponibili sul portale www.acquistinretepa.it, all'attivazione della **Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.**

16. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 9, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di prelievo, così come definiti alla lettera g) dell'art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.

ARTICOLO 10

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno



- lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 180,00 €/MWh, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
 4. In caso di invio della reportistica di cui al precedente articolo 8 comma 1, in ritardo, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 8 comma 1, il ritardo, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
 5. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio



delle Convenzioni” oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro. Resta inteso che, l’invio con scarti, pari al 100%, come nell’allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni” deve intendersi, ai fini dell’applicazione della penale di cui sopra, come mancato invio.

6. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al precedente art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, a:

- assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,25 Euro per ogni MWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza;

ovvero

- qualora non sia più possibile per il Fornitore assolvere l’impegno preso con le Amministrazioni, alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione per l’Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di 0,75 Euro per ogni MWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza.

7. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo articolo 15, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 5.000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l’applicazione di un’ulteriore penale del medesimo importo, fino all’avvenuto adempimento.

Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

In caso di invio delle informazioni richieste al comma 4 del successivo articolo 15, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

ARTICOLO 11

GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato:
- per il Lotto 1, garanzia definitiva rilasciata in data 26/10/2023 dalla Sace BT S.p.A. avente n. 5518.00.27.2799871371 di importo pari ad Euro 201.880,00 = (duecentounomilaottocentottanta/00);



- per il Lotto 4, garanzia definitiva rilasciata in data 20/10/2023 dalla Revo Insurance S.p.A. avente n. 2034969 di importo pari ad Euro 179.890,00 = (centosettantanovemilaottocentonovanta/00);
 - per il Lotto 7, garanzia definitiva rilasciata in data 20/10/2023 dalla Coface S.A. avente n. 2395248 di importo pari ad Euro 366.915,00 = (trecentoessantaseimilanovecentoquindici/00);
 - per il Lotto 14, garanzia definitiva rilasciata in data 20/10/2023 dalla Revo Insurance S.p.A. avente n. 2034976 di importo pari ad Euro 364.205,00 = (trecentosessantaquattromiladuecentocinque/00);
 - per il Lotto 17, garanzia definitiva rilasciata in data 26/10/2023 dalla Sace BT S.p.A. avente n. 5518.00.27.2799871370 di importo pari ad Euro 367.065,00= (trecentosessantasettemilasessantacinque/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
- per il Lotto 1, garanzia definitiva rilasciata in data 22/11/2023 dalla Sace BT S.p.A. avente n. 5518.00.27.2799871376 di importo pari ad Euro 3.054.235,00 = (tremilionicinquantaquattromiladuecentotrentacinque/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il Lotto 4, garanzia definitiva rilasciata in data 22/11/2023 dalla Revo Insurance S.p.A. avente n. 2034977 di importo pari ad Euro 2.721.595,00 = (duemilionisettecentoventunomilacinquecentonovantacinque/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il Lotto 7, garanzia definitiva rilasciata in data 20/10/2023 dalla Coface S.A. avente n. 2395250 di importo pari ad Euro 5.551.075,00 = (cinquemilionicinquecentocinquantunomilasettantacinque/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il Lotto 14, garanzia definitiva rilasciata in data 22/11/2023 dalla Revo Insurance S.p.A. avente n. 2034978 di importo pari ad Euro 5.510.070,00 = (cinquemilionicinquecentodiecimilasettanta/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti;
 - per il Lotto 17, garanzia definitiva rilasciata in data 22/11/2023 dalla Sace BT S.p.A. avente n. 5518.00.27.2799871381 di importo pari ad Euro 5.553.365,00=



(cinquemilionicinquecentocinquantatremilatrecentosessantacinque/00) in favore della delle Amministrazioni Contraenti.

5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero



contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriore causa di risoluzione: a) il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati; b) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 16. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 16. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256



cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 16 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 10 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione l'indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alle reti di distribuzione del Lotto di pertinenza.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari ad Euro 0,2 per ciascun MWh (0,2 €/MWh) fatturato, comprensivo delle Perdite di Rete, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di perfezionamento del primo Contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere,



unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato -

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., tutti i mesi, entro il 15 del mese e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto attuativo. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "*Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore*" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione



sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.

8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT27X0306905036100000004389.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;



- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 10 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 12.
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
5. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.



6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.
7. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 12.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 01/12/2023

Consip S.p.A.
(firmato digitalmente)

AGSM AIM Energia S.p.A.
(firmato digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del



Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale)
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, li 01/12/2023

AGSM AIM Energia S.p.A.
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento